

R.G. 40678/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto
ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la
seguinte

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **40678/2024** promossa da:

..... elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico, presso lo studio dell'avv. NOUVENNE GIOVANNI, che
la rappresenta e difende per procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

ASL elettivamente domiciliata in Roma, 1.
, presso lo studio dell'avv.)

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO



Con ricorso ritualmente notificato [redacted] ella conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la ASL [redacted] - della quale era dipendente a tempo determinato dal marzo 2020 a seguito a numerosi anni di attività lavorativa prestata in virtù di reiterati contratti di collaborazione - lamentando di non avere ottenuto dalla datrice di lavoro, all'esito del superamento di un bando di mobilità presso la ASL di [redacted], il nulla osta per il trasferimento presso tale ultima Azienda Sanitaria.

Chiedeva pertanto, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento di diniego, che alla convenuta venisse ordinato il rilascio del nulla osta.

Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio l'Azienda convenuta, che ne contestava la fondatezza chiedendone il rigetto.

Alla odierna udienza la difesa ricorrente produceva provvedimento, emesso nelle more, di concessione del nulla osta, e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna della controparte alle spese di lite; alla richiesta di cessazione della materia del contendere aderiva la difesa resistente, chiedendo però la compensazione delle spese.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione.



Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto rilascio del richiesto nulla osta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, come richiesto da ambo le parti.

Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.

Le spese del giudizio si compensano tra le parti, atteso che la domanda della . . . era stata presentata prima dello scadere del termine di cinque anni entro il quale si era impegnata, con il contratto di assunzione del marzo 2020, a non richiedere il trasferimento, mentre l'Azienda ha sollecitamente provveduto, allo spirare del termine, a concedere il nulla osta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:

dichiara cessata la materia del contendere;

compensa le spese di lite.

Roma, 16 giugno 2025

Il Giudice
Giuseppina Vetritto

